

# INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (detrazione Irpef/Ires)

fonte CONFEDILIZIA

<b>Oggetto dell'agevolazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici</li><li>• Interventi di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 (condominio) e 1117-<i>bis</i> (supercondominio) del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio</li><li>• Dall'1.1.2016 sono detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.</li><li>• Dall'1.1.2018 al 31.12.2021 sono detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti, che conducano ad un risparmio di energia primaria almeno pari al 20%</li></ul>
<b>Importo massimo della detrazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dal 6.6.2013 al 31.12.2021 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici: 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi): 60.000 euro; installazione di pannelli solari: 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: 30.000 euro</li><li>• Dall'1.1.2015 al 31.12.2021 = interventi per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari: 60.000 euro</li><li>• Dall'1.1.2018 al 31.12.2021 = interventi per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori: 100.000 euro; interventi per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili: 30.000 euro</li></ul>
<b>Misura della detrazione (dall'imposta lorda)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dall'1.1.2018 al 31.12.2021 = 65% in 10 quote annuali, salvo interventi acquisto e posa in opera finestre (comprehensive di infissi), schermature solari e sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe almeno pari alla A (reg. UE n. 811/13) per i quali la misura è pari al 50% (ad eccezione del caso in cui assieme all'intervento di sostituzione di caldaia almeno pari alla classe A vi sia la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o di impianti dotati di apparecchi ibridi, nel qual caso la detrazione è pari al 65%). La detrazione del 50% si applica anche alle spese sostenute nel 2018, 2019, 2020, 2021 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.</li></ul>
<b>Requisiti tecnici</b>	Si veda, da ultimo, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6.8.2020.
<b>Cessione del credito e sconto in fattura</b>	<p>Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 è possibile optare per la cessione del credito a terzi (anche a banche e altri intermediari finanziari) o per lo sconto in fattura ai fornitori.</p> <p>Le modalità operative sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8.8.2020, del 12.10.2020 e del 20.7.2021.</p>

Per assistenza e consulenza, contatta l'Associazione territoriale di Confedilizia della Tua città (info e riferimenti su [www.confedilizia.it](http://www.confedilizia.it))